

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE/PROFESSORESSA EMERITO/A O DI PROFESSORE/PROFESSORESSA ONORARIO/A (DI CUI ALL'ART. 111 DEL R.D. N. 1592 DEL 31 AGOSTO 1933)

ARTICOLO 1

Presupposti necessari per la candidatura al titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a

1. Secondo quanto previsto dall'art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 e art. 15, comma 2, della legge n. 311 del 18 marzo 1958, ai/alla Professori/Professoresse di prima fascia, che siano stati/e collocati/e a riposo o dei/delle quali siano state accettate le dimissioni:

a) potrà essere conferito il titolo di "Professore/Professoressa emerito/a", qualora abbiano prestato servizio, in qualità di Professori/Professoresse di prima fascia, per almeno venti anni;

b) il titolo di "Professore onorario/Professoressa onoraria", qualora abbiano prestato servizio, in qualità di Professori/Professoresse di prima fascia, per almeno quindici anni.

Nella determinazione del presupposto temporale, si comprende anche il periodo di servizio svolto in qualità di Professore/Professoressa straordinario/a e si prescinde da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

2. La proposta di conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a deve essere avanzata al/alla Rettore/Rettrice, nei modi di cui ai successivi art. 3 e 4, entro due anni dalla sua cessazione dal servizio.

3. Presupposto per il conferimento del titolo di "Professore emerito/Professoressa emerita" o di "Professore onorario/Professoressa onoraria" è che il/la Candidato/a, nel corso della carriera, abbia tenuto un contegno di assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell'Ateneo, tale da non aver causato discredito o leso il prestigio dell'Istituzione accademica e che lo/a stesso/a non sia stato/a destinatario/a di provvedimenti disciplinari o sanzioni, anche per violazione alle norme del Codice Etico di Ateneo, di condanne penali e amministrativo-contabili per violazione delle leggi dello Stato.

4. L'accertamento della presenza dei presupposti previsti ai precedenti commi 1 e 3 spetta al/alla Rettore/Rettrice, il/la quale si può avvalere della collaborazione degli Uffici competenti dell'Ateneo. La mancanza dei sopra menzionati presupposti rende la proposta di conferimento del titolo non accoglibile.

ARTICOLO 2

Requisiti di merito per il conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a

Per il conferimento del titolo è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito della ricerca scientifica, documentato da adeguate pubblicazioni, con impatto anche di tipo internazionale, e aver ricoperto importanti incarichi scientifici o istituzionali, quali, a titolo di esempio, la Presidenza o la Vice-Presidenza di Società scientifiche o accademiche nazionali o internazionali;

b) aver ricevuto prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali o internazionali relativi all'attività di ricerca scientifica, documentata da adeguate pubblicazioni;

c) aver svolto rilevante attività di ricerca scientifica, documentata da adeguate pubblicazioni determinando risultati significativi a beneficio dell'Università;

d) essersi distinti per l'adozione di innovative metodologie didattiche;

e) aver ricoperto, durante il servizio presso questo Ateneo, ruoli di rilievo quali quello di Rettore/Rettrice, Prorettore/Prorettrice, Direttore/ Diretrice di Dipartimento o di Centro, membro del Consiglio di Amministrazione, Preside di Facoltà.

ARTICOLO 3

Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo, di iniziativa del Dipartimento, al Senato accademico

1. La proposta di conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a deve essere inoltrata, al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento di ultimo inquadramento del/della Candidato/a, da parte di uno o più Professori/Professoresse di prima fascia appartenenti al medesimo Dipartimento.

2. La proposta deve essere corredata dal curriculum del/della Candidato/a e da almeno tre lettere di referenza, che illustrino i suoi meriti scientifici, sottoscritte da Professori/Professoresse emeriti/e e/o Professori/Professoresse di prima fascia appartenuti/e e/o appartenenti ad altri Atenei italiani e/o full professors appartenuti/e e/o appartenenti a Università o Centri di ricerca stranieri.

3. Il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento, dopo la verifica di cui all'art. 1, comma 4, sottopone la proposta ai Professori/Professoresse di prima fascia afferenti al Dipartimento, riuniti in seduta (di seguito indicati come Consiglio dei Professori/Professoresse di prima fascia).

4. La seduta del Consiglio dei/delle Professori/Professoresse di prima fascia è valida con la presenza della maggioranza degli/delle stessi/e.

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, può decidere se la votazione debba avvenire in forma segreta. La delibera di approvazione della proposta di conferimento del titolo deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Nel caso di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata al Consiglio dei Professori/Professoresse di prima fascia afferenti al Dipartimento.

6. Il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento deve tempestivamente inoltrare l'estratto della delibera al/alla Rettore/Rettrice, che la sottoporrà al Senato accademico nella prima seduta utile. La delibera deve esplicitare, mediante opportuna motivazione, la sussistenza dei presupposti di legittimità e di merito.

ARTICOLO 4

Proposta di conferimento del titolo, di iniziativa del Rettore, al Senato accademico

1. Il/la Rettore/Rettrice può proporre, di propria iniziativa o su istanza di cinque Professori/Professoresse di prima fascia appartenuti/e e/o appartenenti ad altri Atenei italiani e/o a Università o Centri di ricerca stranieri, che presentino apposita relazione comprovante riconosciuti meriti scientifici di alto valore, la candidatura per il conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a, fermi restando i presupposti indicati all'art. 1 e nel rispetto dei requisiti di merito contemplati all'art. 2.

2. Il/la Rettore/Rettrice convoca il collegio dei professori/professoresse di prima fascia del Dipartimento di appartenenza del/della candidato/a allo scopo di effettuare una valutazione opportunamente motivata del merito scientifico della istanza di cui al comma precedente

ARTICOLO 5

Approvazione della proposta da parte del Senato accademico

1. Il Senato Accademico, preso atto della motivata valutazione del profilo scientifico espresso dal collegio dei/delle docenti di prima fascia del Dipartimento e valutata la sussistenza dei requisiti di merito di cui all'art. 2, procede alla deliberazione.
2. Per la validità della seduta del Senato accademico è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale) ai sensi dell'art. 34 c.6 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Senato accademico, a maggioranza dei presenti, può decidere se la votazione debba avvenire in forma segreta. La delibera di approvazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La decisione finale che respinge la proposta ovvero la accoglie deve essere assunta con motivazione palese delle ragioni che la sostengono.
4. Nel caso di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata.

ARTICOLO 6

Adempimenti

1. Ogni adempimento successivo all'approvazione del Senato accademico è demandato al/alla Rettore/Rettrice, il/la quale trasmette al MUR la delibera del Senato Accademico, ai fini della concessione del titolo.

ARTICOLO 7

Prerogative del Professore/ Professoressa emerito/a e del Professore/ Professoressa onorario/a

1. Il Dipartimento, di appartenenza del Professore/Professoressa emerito/a o del Professore/Professoressa onorario/a, su sua richiesta, deve mettere a disposizione del/della medesimo/a uno spazio adeguato, nonché mantenerne attive le credenziali di accesso ai servizi IT di Ateneo, affinché questi possa continuare a frequentare le strutture dipartimentali fisiche e digitali e collaborare al continuo sviluppo dei gruppi di ricerca nei quali risulta coinvolto/a.
2. Il/la Professore/Professoressa può contribuire alla redazione e al miglioramento di proposte di progetto di ricerca, partecipare a riunioni e collaborare nelle attività di ricerca. Non è tuttavia previsto che il/la Professore/Professoressa Emerito/a o il/la Professore/Professoressa Onorario/a possa ricoprire la posizione di coordinatore/coordinatrice di progetto o risultare in alcun modo titolare di fondi all'interno dell'Ateneo.
3. Ogni obbligo assicurativo è a carico dell'Ateneo
4. L'eventuale affidamento di contratti di insegnamento al/alla professore/professoressa emerito/a o al/alla professore/professoressa onorario/a resta regolato dalla normativa vigente

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito WEB Istituzionale di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il precedente "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito"